

Reati sessuali e accertamento della capacità a testimoniare del minore - Cassazione penale sez. III, 10/01/2024 n.13069

Nell'ipotesi di accertamento tecnico sulla capacità a testimoniare del *minore persona offesa di reato sessuale*, è necessario che il racconto del minore sia inquadrato nel più ampio contesto sociale, familiare e ambientale del medesimo, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità; ciò va necessariamente fatto anche laddove, con l'accertamento peritale di cui all'art. 196, comma 2, cod. proc. pen., sia stata accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenni.

SENTENZA Cassazione Penale Sezione III - 10/01/2024, n. 13069

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta da: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere Dott. DI STASI Antonella - Consigliere Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Relatore Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da De.Ef., n. C il (Omissis) avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente, con due distinte memorie, dagli avv. Maurizio Iollo e Giuseppe Cirronis, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo 2023, la Corte d'appello di Cagliari, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ne ha confermato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione per due episodi di atti sessuali commessi in danno di una minore non ancora tredicenne, ricondotti all'ipotesi attenuata della minore gravità del fatto. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio nonostante la prova di una ricostruzione alternativa dei fatti logica e fondata su concreti elementi acquisiti in dibattimento. In particolare, si allega che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, le rivelazioni per la prima volta fatte dalla persona offesa minorenni ad un'adulta amica di famiglia erano avvenute soltanto dopo che quest'ultima aveva girato alla prima una "chat" intercorsa tra lei e la sorella dell'allora compagno, in cui l'imputato veniva falsamente accusato di aver commesso molestie sessuali nei propri confronti, nei riguardi di sua figlia e di due ragazze minorenni. Era dunque ben possibile che l'imputato fosse stato vittima delle fantasie della minore seguite alle fantasiose, e false, accuse delle due donne adulte. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano erronea applicazione

della legge processuale e vizio della motivazione, con lesione del diritto di difesa, per la mancata assunzione di una prova decisiva, vale a dire la testimonianza in contraddittorio della persona offesa oramai ventenne. La necessità di assumere quella prova - richiesta, e negata, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado e poi in grado di appello - emergeva in base a plurime considerazioni: - i testimoni de relato avevano riferito delle confidenze ricevute dalla persona offesa sulla dinamica dei fatti oggetto di processo in modo difforme rispetto a quanto da quest'ultima raccontato in incidente probatorio; - i testimoni escussi, ed in particolare la madre della minore, avevano riferito che sino alla data della rivelazione non avevano avuto modo di percepire alcuna problematica in capo alla bambina, che aveva continuato a comportarsi nel modo di sempre diversamente da quanto ritenuto nelle sentenze di merito; - in particolare, la stessa persona offesa aveva in incidente probatorio riferito che evitava le fotografie con l'imputato e indossava i pantaloncini quando faceva il bagno in piscina già prima dei fatti denunciati. 4. Con il terzo motivo si lamentano violazione della legge processuale e vizio di motivazione per il travisamento delle prove ed in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni escussi, della querela prodotta in dibattimento dalla difesa dell'imputato e mai richiamata in motivazione, della chat tra le due donne adulte di cui più sopra si è detto. Nello specifico, si lamenta innanzitutto che, in contrasto con le risultanze processuali, i giudici di merito abbiano ritenuto che successivamente ai fatti la minore avesse avuto un radicale cambiamento del comportamento e dell'umore nella partecipazione alle attività svolte durante le occasioni di incontro presso l'abitazione dell'imputato. In secondo luogo, ci si duole che i giudici di merito non abbiano rilevato come la persona offesa avesse certamente mentito, nell'incidente probatorio, su diverse circostanze ed in particolare: sul fatto di aver raccontato la vicenda all'amichetto @@@@, da lei definito suo fidanzatino, che ha invece negato entrambe le circostanze, sicché non poteva neppure essere vero che l'imputato le avesse detto di lasciar perdere quel ragazzo; sul numero degli episodi di tocco, avendo in prima battuta riferito soltanto di quello avvenuto la sera, affermando che il mattino successivo nulla era accaduto, ed avendo poi narrato, peraltro contraddittoriamente, un secondo episodio verificatosi la mattina soltanto a seguito di domande suggestive del giudice; sulle modalità e sulla dinamica dei due episodi, descritti in modo diverso in incidente probatorio rispetto a quanto riferito all'amica di famiglia con cui si era inizialmente confidata e che poi ne aveva parlato con la mamma della minore. Ancora, si lamenta che la motivazione della sentenza di primo grado, confermata da quella qui impugnata, abbia affermato che la sera la minore fu palpeggiata mentre era seduta sull'altalena, laddove ella ha invece riferito che il fatto avvenne mentre lei era in piedi e l'imputato seduto su "una sdraia". Si rileva, inoltre, come il padre della persona offesa abbia a sua volta descritto i fatti in modo contrastante con quanto al proposito riferito dalla moglie e dalla figlia in incidente probatorio e che non erano state fatte oggetto di valutazione le dichiarazioni testimoniali della moglie dell'imputato, la quale ha categoricamente escluso che la minore sia mai rimasta sola in compagnia del marito allorquando si trattene da loro in assenza dei suoi genitori la sera e la mattina successiva. Da ultimo, ci si duole dell'omessa considerazione delle dichiarazioni di due testimoni che, con riguardo a quanto accaduto nella giornata immediatamente successiva ai fatti, quando tutte le famiglie erano ospiti presso comuni amici, avevano dichiarato che era stata una normalissima giornata in cui la minore persona offesa si era comportata come sempre. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deducono la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla lesione del diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato con riguardo all'omessa motivazione sulla doglianza, enucleata con specifico motivo di appello, che la persona offesa aveva per la prima volta rivelato i fatti soltanto dopo aver letto l'integrale chat, intercorsa sul social Facebook, che la sua interlocutrice aveva avuto con la sorella del compagno e che, pur non essendo mai stata acquisita agli atti del processo, secondo le dichiarazioni testimoniali detta chat presentava un contenuto fortemente denigratorio nei confronti dell'imputato, descritto come un maniaco sessuale, autore di molestie anche nei confronti di due minorenni. Benché

la donna con cui la minore si confidò abbia dichiarato di aver girato a quest'ultima soltanto un pezzettino di quella conversazione, il ricorrente dubita della veridicità di tale affermazione sia per l'incipit con cui si aprono le confidenze della ragazzina, sia perché nella querela sporta dai genitori è scritto chiaramente che la figlia narrò i fatti dopo aver appreso dall'amica di famiglia che l'imputato le aveva toccato il seno e aveva molestato sessualmente la figlia quindicenne della cognata. Quelle gravi accuse, inventate e prive di riscontro - allega il ricorrente - hanno preceduto e suggestionato le rivelazioni della persona offesa e nell'escludere che ciò fosse avvenuto la sentenza impugnata aveva trascurato le prove assunte ed in particolare la querela prodotta in dibattimento dalla difesa dell'imputato. Si lamenta, inoltre, che non siano state valutate le dichiarazioni rese dalle due ex colleghe dell'imputato escusse come testimoni, che l'avevano descritto come persona per bene, mai resosi autore di comportamenti riprovevoli. 6. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato avrebbe meritato per il buon comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nei termini di cui di seguito si dirà, le doglianze proposte con il primo e con il quarto motivo di ricorso sono fondate - ed assorbenti rispetto agli ulteriori motivi - ed impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Con il primo motivo dell'atto di appello (pagg. 3 ss.), in parte approfondito anche nel terzo motivo, quando l'appellante (pagg. 24 ss.) sottopone al giudice dell'impugnazione la valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai genitori della persona offesa circa le modalità con cui la figlia fece il disvelamento dei fatti da cui poi scaturì la denuncia - querela, l'imputato si era doluto che la minore avesse rivelato gli abusi dopo aver saputo dall'amica di famiglia Pl.Ro. che l'imputato le aveva toccato il seno, che aveva molestato sessualmente una ragazzina quattordicenne, Le.Al., figlia di Pi.Fr., nonché quest'ultima ed anche persone della propria famiglia. L'appellante, in particolare, aveva lamentato che Pi.Fr., sorella dell'allora compagno di Pl.Ro., nel corso di una chat su Facebook intercorsa il 23 agosto 2013 con la cognata Pl.Ro., le aveva riferito che l'imputato aveva rivolto a lei battute pesanti a sfondo sessuale e che sua figlia Le.Al. si era lamentata che l'uomo le "era passato molto attaccato", ciò inteso come una sorta di molestia sessuale. L'appellante aveva inoltre sostenuto che, nel girare alla persona offesa - in allora non ancora tredicenne - quella chat intercorsa con la cognata Pi.Fr., così mettendola a conoscenza di quelle confidenze, Pl.Ro. la quale nutriva sospetti circa il fatto che anche Ca.Ma. potesse aver subito attenzioni sessuali dall'imputato, aveva altresì riferito alla minore di essere stata a sua volta sessualmente molestata dall'imputato (che, in un'occasione, con una scusa, le aveva toccato il seno) e che questi si era reso autore di condotte analoghe anche con sua nuora e con la figlia minore di quest'ultima. Soltanto dopo essere stata messa a conoscenza di questi fatti, che, peraltro, sarebbero quantomeno in parte falsi (e sarebbero stati in particolare smentiti da molti dei diretti interessati) e dopo essere stata specificamente provocata dalla sua adulta interlocutrice con una domanda parzialmente rivolta in dialetto - "ma De.Ef. è tranquillo o è uno pagu malariu"? - la persona offesa aveva a sua volta effettuato le rivelazioni circa le attenzioni sessuali ricevute dall'imputato che avevano quindi originato il procedimento penale. Questo si evinceva - secondo l'appellante - dall'incipit delle affermazioni della persona offesa che risultavano dalla pur soltanto parziale riproduzione della chat intercorsa tra lei e Pl.Ro. quale allegata alla querela poi sporta dai genitori. Lamentava, conclusivamente, l'appellante (pag. 13 dell'atto di appello) che "la Pl.Ro. ha fortemente suggestionato Ca.Ma. con racconti falsi e denigratori descrivendo De.Ef. come un maniaco sessuale autore di molestie nei suoi confronti, nei confronti di Pi.Fr., della figlia di questa Le.Al. e nei confronti sia della nuora Ve.Ma. che della figlia di quest'ultima, ovvero della nipote dello stesso De.Ef.". 3. La rilevanza di questa contestazione non può essere revocata in dubbio. È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche laddove sia stato effettuato l'accertamento tecnico sulla capacità a testimoniare del minore persona offesa di reato sessuale, le risultanze peritali vanno calate

nel contesto delle altre prove assunte e occorre che il giudice tenga adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione (Sez. 3, n. 39405 del 23/05/2013, B., Rv. 257094; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R. e aa, Rv. 247740). È in particolare necessario che il racconto del minore sia inquadrato nel più ampio contesto sociale, familiare e ambientale del medesimo, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità (Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, dep. 2013, v. e a., Rv. 254741), ciò che va necessariamente fatto anche laddove, con l'accertamento peritale di cui all'art. 196, comma 2, cod. proc. pen., sia stata accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenni (Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, dep. 2013, S., Rv. 254741). Nel caso di specie, non essendo stata disposta perizia sulla capacità a testimoniare - evidentemente ritenuta non necessaria, anche in relazione all'età preadolescenziale della persona offesa, senza che sul punto sia stata mossa contestazione - la verifica sull'attendibilità per escludere profili di suggestione andava compiuta in modo particolarmente attento e le modalità del disvelamento, soprattutto se, come nel caso di specie, in qualche modo sollecitato da una persona adulta che, anche per proprie esperienze personali, nutriva qualche sospetto, dovevano certamente essere oggetto di particolare attenzione.

4. Alle questioni poste con l'appello quali più sopra richiamate la sentenza impugnata non ha invece dato adeguata risposta ed i punti di doglianza devoluti sono stati sostanzialmente ignorati.

4.1. Ed invero, nell'assai stringata motivazione della sentenza impugnata (pag. 5) si bolla come priva di fondamento la alternativa lettura proposta dalla difesa sulla suggestione che avrebbe generato il disvelamento e conseguentemente inquinato le successive testimonianze. La decisione, in particolare, è stata sul punto argomentata rilevandosi che:

a) - "la frase pronunciata dalla Pl.Ro. ("Mia cognata mi ha chiesto se De.Ef. è tranquillo o è un po' malariu") non suggeriva affatto che l'uomo avesse abusato della bambina, ma si presentava soltanto come una provocazione, finalizzata, al più, a sapere se ella avesse avuto analoga impressione"; b) - "la Pl.Ro. non aveva affatto dato per presupposto che il De.Ef. avesse molestato Ca.Ma. e, men che meno, che l'avesse fatto in un modo piuttosto che in un altro, ma aveva semplicemente chiesto all'interlocutrice se avesse qualcosa da commentare circa i dubbi manifestati dalla cognata sul fatto che l'uomo potesse essere "un po' malaria". c) - "anzi, l'approccio da ella seguito appare particolarmente rispettoso della libertà di autodeterminazione di Ca.Ma., laddove, proprio per non influenzarla, si era astenuta dal fare qualsivoglia cenno alle condotte tenute dal De.Ef. nei suoi confronti e, in particolare, alle battute sessiste e alla fugace carezza sul seno, compiuta con la scusa di scacciare un insetto".

4.2. Come si vede, quest'ultima affermazione dà per accertato un fatto che l'appellante aveva specificamente contestato, senza svolgere alcun approfondimento sulle ragioni di critica addotte e senza spiegare perché l'amica di famiglia, come invece sostenuto dalla difesa dell'imputato, non avrebbe riferito alla minore di quelle circostanze. Nessun ulteriore rilievo - neppure per affermare l'infondatezza della doglianza - viene poi svolto con riguardo alle deduzioni che non solo Pl.Ro. aveva riferito alla minore delle condotte tenute dall'imputato nei suoi confronti, ma le aveva pure confidato, girandole la chat intrattenuta con la cognata, quanto da questa a lei riferito circa le analoghe condotte tenute dall'imputato nei riguardi suoi e della figlia quattordicenne. La mancanza di risposta è tanto più significativa se si pone mente all'affermazione sopra riportata sub b), dove - in modo che suona contraddittorio e che comunque non chiarisce che cosa fu portato a conoscenza della minore - si ammette che la persona offesa fu provocata ad esprimersi sui "dubbi manifestati dalla cognata" circa una condotta riprovevole da parte dell'imputato. La sentenza è poi totalmente silente sull'ulteriore doglianza circa il fatto che la minore sarebbe altresì stata informata di molestie sessuali - poi smentite dalla diretta interessata - che la nuora avrebbe subito dall'imputato e che avrebbero in qualche modo riguardato anche la di lei figlia. Appare elusiva del problema di ricostruzione del fatto e valutazione delle prove posto al giudice di appello e meramente assertiva, poi, la conclusiva affermazione secondo cui "all'epoca, Ca.Ma. non era una bambina, ma un'adolescente di quasi tredici anni, ormai ben capace di distinguere la verità dalla fantasia e anche di valutare la gravità di certe

affermazioni". Sarebbe stato necessario, infatti, spiegare perché una minore così giovane - tutt'altro che prossima alla maggiore età ed alla maturità - coinvolta da un'adulto che, nella sua testimonianza quale commentata dall'appellante, risultava aver elaborato, anche sulla base di avvenimenti in parte poi non confermati dall'istruttoria, un assai preciso personale convincimento circa un generalizzato comportamento sessualmente molesto tenuto dall'imputato nei confronti di plurime donne e di ragazzine minorenni, non fosse stata al di là di ogni ragionevole dubbio condizionata, nelle sue rivelazioni, da quel dialogo amicale, secondo l'id quod plerumque accidit quantomeno inconsueto ove si consideri essere intercorso tra un'adulto ed una bambina non ancora tredicenne. 4.3. È ben vero che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, il principio dell'oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa. A fronte di specifiche doglianze come quelle contenute nel gravame di merito e più sopra riepilogate, peraltro fondate, secondo la prospettiva dell'appellante, su dati acquisiti al processo devoluti alla valutazione della corte territoriale (cfr. Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, 2020, Mannile, Rv. 278237), è tuttavia necessario, pena il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (cfr. Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519). Per quanto osservato, nel caso di specie ciò non può dirsi avvenuto. 5. Trattandosi di reato non prescritto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto - assorbiti gli altri motivi - ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 10 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2024

